

La norma: l'articolo 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 (“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) prevedeva l’obbligo per alcune tipologie di Enti non commerciali di inviare in forma telematica all’Agenzia delle Entrate “... dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ...” in materia di “... corrispettivi, quote e contributi ...” acquisiti nell’esercizio delle attività oggetto di statuto. Più precisamente, il comma 1 del suindicato articolo 30 intendeva riferirsi all’ampia categoria fiscale degli Enti associativi privilegiati di cui all’articolo 148, comma 3, del DPR n.917(1986 (TUIR), subordinando il non assoggettamento a tassazione dei corrispettivi (oltre a quote e contributi) acquisiti dai propri associati alla duplice condizione della titolarità della effettiva qualifica di Ente associativo privilegiato e dell’ulteriore invio all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti dal punto di vista fiscale; l’elenco di tali dati e notizie sarebbe stato successivamente dettagliato dal Direttore della stessa Agenzia con apposito provvedimento (emanabile entro il 31 gennaio 2009). Nondimeno, il comma 3 del citato articolo 30, estendeva l’onere dell’invio telematico dei “... dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ...” anche alle Associazioni ed alle Società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289. Infine, l’articolo 30 comma 5, evidenziava un’ulteriore novità in tema di Organizzazioni di volontariato, di cui alla L.Q. n.266/1991: la qualifica di “Onlus di diritto”, sancita per tali Organizzazioni dall’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997, poteva essere mantenuta sempreché le stesse non svolgessero attività diverse dalle c.d. “attività commerciali e produttive marginali”, di cui al Decreto Ministeriale 25 maggio 1995, unitamente all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei “... dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ...” in parola.

Le nuove modifiche: ai fini della conversione del menzionato Decreto Legge n.185/2008, la Camera dei Deputati ha prodotto alcune modifiche ⁽¹⁾ dell'articolo 30 dello stesso Decreto, rivolgendosi a specifiche tipologie associative. In termini pratici, dall'obbligo di invio telematico di "... dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ..." sarebbero state esentate tre distinte categorie di Enti non profit:

- 1) Le Organizzazioni di volontariato, di cui alla L.Q. n.266/1991 (iscritte nei registri o albi regionali o provinciali previsti dall'articolo 6 della L.Q. n.266/1991);
- 2) Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, iscritte nei registri del CONI e non esercenti attività commerciali;
- 3) Le Associazioni Pro loco, con regime contabile di cui alla legge n.398/1991.

Organizzazioni di volontariato: la modifica al comma 5 del più volte citato articolo 30 sarebbe traducibile in un ritorno alla situazione preesistente. Infatti, con tale modifica, un'Organizzazione di volontariato continuerebbe a mantenere la qualifica fiscale di "Onlus di diritto", senza alcun onere di invio telematico di dati e notizie, a condizione che le attività commerciali eventualmente esercitate rientrino nel novero delle "attività commerciali e produttive marginali", di cui al D.M. 25 maggio 1995. Al contrario, nel caso le Organizzazioni di volontariato svolgessero attività commerciali diverse da quelle "commerciali e produttive marginali" perderebbero la qualifica di "Onlus di diritto"; tale precisazione è, peraltro, evincibile dalla lettura dell'articolo 8, comma 2, della L.Q. n.266/1991, ove si dichiara che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da tali Organizzazioni non rilevano ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). In altre parole, e secondo un principio ormai consolidato, le Organizzazioni di volontariato con attività commerciale abituale (diversa dalle "attività commerciali e produttive marginali"), e con conseguente titolarità di P.IVA, non soltanto perderebbero la qualifica di "Onlus di diritto", ma dovrebbero altresì essere cancellate dall'Albo o Registro regionale o provinciale di riferimento.

Associazioni e Società sportive dilettantistiche: la mitigazione del dettato dell'articolo 30 ha riguardato anche le Associazioni e le Società sportive Dilettantistiche. In particolare, l'esonero dall'invio telematico per tali Associazioni richiederebbe una duplice condizione, di cui una di esse di non facile fattibilità. Se è, infatti, consolidato l'ottenimento della qualifica di Associazione e Società sportiva dilettantistica mediante l'iscrizione al Registro del CONI (prima condizione), rimane di difficile previsione la individuazione di Associazioni sportive dilettantistiche non esercenti attività commerciale (seconda condizione); si ricorda, infatti, che

la stipula di contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, ovvero la somministrazione di alimenti e bevande, è prassi di estrema ricorrenza per tale categoria di Enti non profit, consistendo dette attività di natura commerciale in un diffuso strumento di autofinanziamento. Di fatto, allo stato attuale, l'onere di invio all'Agenzia delle Entrate di "... dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ..." rimarrebbe vigente per tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche esercenti attività commerciale abituale (ovvero attività oggettivamente commerciali) e, conseguentemente, titolari di P.IVA.


Associazioni Pro loco: al contrario di quanto previsto per le Associazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni Pro Loco sono sempre esentate dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di esercizio di attività commerciale abituale (ovvero di attività oggettivamente commerciali). Ciò significherebbe che le Associazioni Pro loco, titolari di P.IVA, potranno non ottemperare all'onere dell'invio telematico, ad unica condizione dell'avvenuta adozione del regime contabile di cui alla legge n.398/1991. Dalla lettera della norma emergerebbe la sussistenza dell'obbligo dell'invio telematico soltanto qualora l'impianto contabile adottato in conseguenza dell'esercizio di attività commerciale assumesse una tipologia diversa da quello forfetario sancito dalla legge n.398/1991.

Enti associativi privilegiati e Associazioni di promozione sociale: la modifica dell'articolo 30 non sembra aver previsto novità di esenzione per gli Enti associativi privilegiati di cui all'articolo 148, comma 3, TUIR. Tali Enti, nell'acquisizione dai propri associati di contributi, quote e corrispettivi, derivanti da attività rese nei loro confronti (e fatta eccezione per le quote associative e le erogazioni liberali), dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate "... dati e notizie rilevanti ai fini fiscali ..." da specificarsi a mezzo di provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, di prossima emanazione. Nel silenzio di ulteriori chiarimenti di esenzione, a tale onere sembrerebbero sottoposte anche le Associazioni di promozione sociale di cui alla L.Q. 7 dicembre 2000, n.383. Il vincolo dell'invio telematico riguarderebbe, quindi, le Associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi Registri regionali o provinciale, in merito alle possibili entrate de commercializzate e indipendentemente dalla titolarità, da parte di esse, della P.IVA.

Onlus e beneficenza: in fase di conversione del D.L. n.185/2008 si è, infine, provveduto ad una nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 30. Il nuovo testo prevede che l'articolo 10 del D.Lgs. n.460/1997, in materia di Onlus, sarà integrato, a seguito del comma 2, da un ulteriore comma (comma 2 bis) atto a meglio esplicitare il concetto di beneficenza richiamato nel comma 1, lett. a), n.3, dello stesso articolo 10. Per beneficenza si dovrà, infatti, anche intendere "... la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di Enti senza scopo di lucro che

operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lett. a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”. Si comprende come tale disposizione necessiterà di ulteriori e separati approfondimenti. In ultimo, per il solo anno 2009, si è introdotta in favore delle Onlus l'applicazione alle volture catastali dell'imposta catastale in misura fissa di 168 euro.

(1) CHE POTRANNO ESSERE PASSIBILI DI NUOVI CAMBIAMENTI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE AL SENATO



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it - website: www.federcircoli.it